



IN ULTIMA
PAGINA I COUPON
PER L'INGRESSO
GRATUITO
ALLA SERATA

IPPODROMO DI CESENA

SABATO 27 AGOSTO 2011
ORE 20,50

PREMIO



CESENA FORLÌ RAVENNA

Confesercenti Cesenate, Forlivese e della provincia di Ravenna

una presenza capillare in tutto il territorio



SEDE COMPRESORIALE
 Viale IV Novembre, 145 - Cesena
 Tel. 0547.622601 - Fax 0547.610606
info@confesercenticesenate.com
www.confesercenticesenate.com



SEDE COMPRESORIALE
 Via Grado, 2 - Forlì
 Tel. 0543.375711 - fax 0543.21835
segreteria@confesercenti.fo.it
www.confesercenti.fo.it



DIREZIONE PROVINCIALE
 Piazza Bernini, 7 - Ravenna
 Tel. 0544.292711 - Fax 0544.408188
provinciale.ravenna@sicot.it
www.confesercentiravenna.it



Manovra correttiva del Governo: le riserve e i rilievi di Confesercenti

La Camera ha approvato nei giorni scorsi definitivamente la manovra correttiva dei conti pubblici, che è stata anche firmata dal Presidente della Repubblica. Le entrate rappresentano circa il 60% del saldo totale dei capitoli; il residuo è rappresentato da tagli alla spesa pubblica. Le entrate più rilevanti derivano dalla riduzione dei bonus fiscali, dall'imposta di bollo sui dossier titoli e dalle accise sui carburanti.

La Confesercenti ha già espresso le sue riserve ed anche contrarietà su alcuni punti (a partire dalla liberalizzazione degli orari per i negozi nei centri turistici).

Di seguito schematizziamo alcuni dei principali aspetti, precisando che alcuni di essi sono immediatamente operativi, per altri dovranno essere emessi i decreti attuativi.

FISCO

- L'imposta di bollo sul deposito titoli, prevista con periodicità annuale, sarà pari a 34,20 euro per gli importi inferiori a 50.000 euro; a 70 euro per importi pari o superiori a 50.000 euro e inferiori a 150.000 euro; a 240 euro per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 500.000 euro; di 680 euro per importi pari o superiori a 500.000 euro (in vigore da legge di con-

versione).

- Elevata, per le banche e le assicurazioni, l'aliquota Irap, rispettivamente al 4,65% e al 5,90% (dal 6.07.2011).

- Previsto l'obbligo (spesometro) di comunicare all'Agenzia delle Entrate, a carico degli istituti finanziari emittenti di carte di credito, le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro (dal 1.01.2011).

- Elevata la base imponibile di bonus e stock option, mediante previsione di un'aliquota addizionale del 10% (in vigore da legge di conversione).

- Confermati gli aumenti delle aliquote delle accise (dal 1.01.2012).

- Introdotto il superbollo da 10 euro per ogni Kw dell'autovettura che eccede i 225 Kw (in vigore da legge di conversione).

- Ridotte del 5% per il 2013 e del 20% dal 2014 le agevolazioni fiscali (famiglie con figli, istruzione, spese mediche, asili nido, ristrutturazioni edilizie, ecc). La riduzione non potrà essere applicata se entro il 30.09.2013 non sarà esercitata la delega con la riforma fiscale.

- Differito al 1.10.2011 il termine dal quale sarà operativa la disciplina in tema di accertamento esecutivo. Prevista una

sanatoria sulle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro pendenti al 1.05.2011 (in vigore dal 1.04.2012).

- A partire dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31.12 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31.03 del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

- La perdita di un periodo d'imposta, ai fini Ires, può essere scomputata dal reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in esso. In presenza di regimi di esenzione, la perdita è riportabile per l'importo che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 Tuir, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti: la differenza potrà essere scomputata dal reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui

all'art. 80 Tuir. Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le nuove modalità, essere computate in diminuzione del 100% del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

- Si applica la sanzione in misura massima (pari a € 2.065,83) nelle ipotesi di omessa presentazione del modello relativo agli studi di settore, ove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

- Anche i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, possono essere affrancati, al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici, assoggettandoli all'imposta sostitutiva del 16%. La norma esplica effetti per le operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31.12.2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1.01.2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione entro il 30.11.2011. Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012.

- Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate successivamente al 6.07.2011, sono definiti i nuovi valori del contributo unificato, differenziati in base al valore delle controversie. Il contributo unificato è dovuto anche per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali.

- L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per 3 annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle commissioni tributarie.

- Le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni di norme tributarie, anche qualora siano rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte dal trasgressore, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di un importo pari ad 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo il 6.07.2011, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso. Per gli atti emessi a decorrere dal 1.10.2011 diventa obbligatoria l'irrogazione delle sanzioni collegate al tri-

buto cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione a 1/10 (0,20% per ogni giorno di ritardo).

- Soppressa la fideiussione per l'accertamento con adesione, l'acquiescenza e la conciliazione giudiziale; prevista, però, una sanzione pari al 60% sull'importo delle imposte ancora dovute per i contribuenti che, definita la posizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, omettono il versamento di una rata.

PENSIONI

- Previsto il progressivo elevamento dell'età in cui si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato, fino ad arrivare a 65 anni nel 2032 (in vigore dal 1.01.2020).

- Dal 2013 saranno necessari 3 mesi in più per beneficiare della pensione di vecchiaia; dal 2016 al 2030 ne occorreranno 4; dal 2030 al 2050, invece, si scende di nuovo a 3 mesi (in vigore dal 1.01.2013).

- Differimento delle finestre di 1, 2 e 3 mesi dell'uscita dal lavoro per chi raggiungerà i 40 anni di contributi, rispettivamente, negli anni 2012, 2013 e 2014 (in vigore dal 1.01.2012).

- Previsto un contributo di solidarietà del 5% sulle pensioni fino a 90.000 euro e del 10% oltre i 150.000 euro lordi (in vigore dal 1.08.2011).

- Previsti blocchi alle rivalutazioni dei trattamenti pensionistici: del 90% per gli assegni tra i 1.400 e 2.800 euro; del 70% sui primi 1.400 euro degli assegni superiori a 2.400 euro (in vigore dal 1.01.2012).



Cesena Forlì Ravenna

COMMERCIO n.4
& TURISMO ROMAGNOLI

Proprietario: Confesercenti provinciale forlivese
Autorizzazione tribunale di Forlì n. 6/2004
Autorizzazione del tribunale di Ravenna n. 1226/2004
Redazione: 47100 Forlì - Via Grado n. 2
tel. 0543 375701
Direttore Responsabile Giancarlo Corzani
Recapito Confesercenti Ravenna, Piazza Bernini 7
tel. 0544 292711
Recapito Confesercenti Cesena, Viale IV Novembre 145
tel. 0547 622601
Stampa Tipografia Moderna Ravenna
Chiuso in tipografia il 4 Agosto 2011



Ci sono Imprese
che hanno fatto
la Storia...

...che hanno fatto
la Nostra Storia.

Quella delle Imprese.

Imprese, che hanno fatto la storia dell'economia del nostro Paese, grazie e volontà, determinazione e spirito di iniziativa. E accanto alle loro scelte, nei momenti più difficili, come in quelli di successo, ci siamo Noi.

Confesercenti
Da 40 anni al servizio delle imprese

È con queste imprese che vogliamo festeggiare i nostri primi 40 anni, perché insieme e grazie a loro abbiamo fatto grande la nostra organizzazione.

C A M P A G N A A S S O C I A T I V A 2 0 1 1

**TUTTI GLI
ASSOCIATI
CONFESERCENTI
SONO INVITATI A
PARTECIPARE**

IPPODROMO DI CESENA

**SABATO 27 AGOSTO 2011
ORE
20,50**



Programma delle corse

1. Premio Cescot, centro di formazione della Confesercenti
2. Premio Cooperativa di Garanzia Credit Comm
3. Premio Confesercenti Cesenate
4. Premio Confesercenti Forlivese
5. Premio Confesercenti Emilia-Romagna (corsa centrale)
6. Premio Confesercenti Ravenna
7. Premio Cofiter Emilia-Romagna, consorzi e cooperative di garanzia per le imprese

La serata sarà allietata dall'esibizione dei ballerini del gruppo spettacolo della Scuola di Ballo "Cara Baby Rock'n'Roll" di Cesena



Ritaglia i 2 coupon

ogni buono è valido per un

**INGRESSO
OMAGGIO**

la sera
di sabato
27 agosto 2011

Ogni notte... che notte!

Inizio corse ore 20,50 - Hippobingo, Slot Saloon, 3 Ristoranti, Minimoto, Pony Club, Hippotram per le scuderie, piscina-bar, giochi gonfiabili

SABATO 27 AGOSTO 2011

PREMIO



CESENA FORLÌ RAVENNA

**BUONO VALIDO
PER UN INGRESSO OMAGGIO**

da presentare alla cassa
per ritirare il regolare biglietto
SIAE



Ogni notte... che notte!

Inizio corse ore 20,50 - Hippobingo, Slot Saloon, 3 Ristoranti, Minimoto, Pony Club, Hippotram per le scuderie, piscina-bar, giochi gonfiabili

SABATO 27 AGOSTO 2011

PREMIO



CESENA FORLÌ RAVENNA

**BUONO VALIDO
PER UN INGRESSO OMAGGIO**

da presentare alla cassa
per ritirare il regolare biglietto
SIAE

